

Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-238/11 P) ⁽¹⁾

(«*Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Pagamento di arretrati — Interessi di mora — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata*»)

(2013/C 252/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentante: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011.

Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

(Causa T-322/13)

(2013/C 252/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo (Parigi, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 marzo 2013, procedimento R 1364/2012-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 701 286.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione degli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Pure Fishing/UAMI — Łabowicz (NANOFIL)

(Causa T-323/13)

(2013/C 252/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Edward Łabowicz (Kłodzko, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 1241/2012-2;

— autorizzare la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9611872; e